

Crisi d'impresa, cambiano l'albo dei curatori e la transazione fiscale

RIFORME

Il ministero della Giustizia annuncia il varo di un nuovo decreto entro settembre

Modifiche anche sul fronte dell'obbligo di adozione del controllo interno

Giovanni Negri
ROMA

Il Codice della crisi d'impresa cambierà. Cambierà anche in tempi stretti. E lo farà su aspetti non marginali, dall'albo dei curatori alla transazione fiscale, passando per il perimetro delle misure di allerta. Lo ha annunciato il capo dell'Ufficio legislativo del ministero della Giustizia, Mauro Vitiello, intervenendo ieri mattina, al convegno di Confindustria dedicato alla riforma (con-

vegno che è servito anche a presentare la collaborazione con 4.Managers, illustrata dal presidente Stefano Cuzzilla, per una formazione alle imprese sulla nuova Legge fallimentare). Vitiello ha innanzitutto aperto a un cambiamento, però sostenibile, sul fronte dell'obbligo di adozione del controllo interno. Partendo dal presupposto che i concordati potranno diminuire, avendo scelto di puntare in maniera decisa su quelli in continuità, è tanto più necessario che le misure di allerta non si svuotino di efficacia, ha precisato Vitiello, illustrando gli effetti delle simulazioni del ministero: sulla base degli indici attuali le società obbligate all'adozione sarebbero 300mila; numero destinato però a diminuire ovviamente se si interviene sui parametri. In che modo però? Detto che il ministero della Giustizia ha dato parere negativo agli emendamenti al decreto crescita targati Lega, un punto di caduta, non ha nascosto Vitiello,

potrebbe essere quello di un ritocco all'insù per esempio del numero dei dipendenti. Ma a fare la vera differenza, nella lettura del capo del legislativo, è il numero di indici che devono essere superati per fare scattare l'obbligo. Per Vitiello è necessario conservare il superamento anche di un solo indice: in questo caso infatti il numero delle società interessate dall'obbligo oscillerebbe tra un minimo di 112mila e un massimo di 129mila. Prevedere il superamento di due indici invece ridurrebbe drasticamente l'area delle srl interessate da un minimo di 30mila a un massimo di 40mila. Per quanto riguarda il decreto, il ministero della Giustizia intende a breve, entro settembre, varare un decreto correttivo, nel quale troveranno posto, tra l'altro, la previsione che l'albo dei curatori sarà sdoppiato, prevedendo in una sezione i curatori, liquidatori e commissari e, nell'altra, i professionisti tra i quali individuare i compo-

LE SOCIETÀ OBBLIGATE

- 1. La situazione attuale**
Sulla base degli indici attuali le società obbligate all'adozione del controllo interno sarebbero 300mila
- 2. Un solo indice**
Intervenendo sui parametri conservando il superamento anche di un solo indice, il numero delle società interessate dall'obbligo oscillerebbe tra un minimo di 112mila e un massimo di 129mila
- 3. Con due indici**
Prevedere il superamento di due indici ridurrebbe drasticamente l'area delle srl interessate da un minimo di 30mila a un massimo di 40mila

nenti Ocri, soprattutto quelli «amici» nominati dall'associazione di categoria. Spazio poi all'estensione del regime di favore per la transazione fiscale anche in dissenso con le Entrate al concordato preventivo. Dovrebbe poi essere meglio chiarito come l'allerta dovrà comprendere anche i casi di insolvenza reversibile e cancellata la possibilità di transito tra strumenti di regolazione della crisi dopo una domanda in «bianco». Lorenzo Pagliuca, di Confindustria Basilicata, presidente del comitato Piccola industria, ha sottolineato la necessità di un'entrata in vigore della riforma differita per le piccole imprese mentre Andrea Foschi del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha anticipato i criteri del lavoro in corso per la determinazione degli indici di allerta, annunciando che una simulazione su cinque anni di bilanci di 800mila società ha dato luogo al 2-3% di segnalazioni possibili.

MISE

La start up innovativa in stato di liquidazione può restare nel Registro

La previsione di continuità aziendale evita l'esclusione dalla sezione speciale

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotta

Se la start-up innovativa è posta in stato di liquidazione, deve essere cancellata, di regola, dalla sezione speciale del Registro delle imprese. Può però rimanervi iscritta, nella delibera di scioglimento (o nella modulistica camerale) viene evidenziato che, nonostante lo stato di liquidazione, vi è una «previsione di continuità aziendale».

Lo afferma il Mise, in un parere del 27 maggio (prot. n. 133793) rilasciato alla Camera di commercio di Pordenone-Udine. Il Registro imprese si era infatti posto il tema se pretendere, a fronte della messa in liquidazione di una start-up innovativa, la presentazione di una pratica di cancellazione dalla sezione speciale del Registro; e ciò, a fronte del fatto che la società aveva prospettato l'ipotesi che l'attività produttiva potesse riprendere in breve termine.

Il Mise, nel suo parere, osserva che, in effetti, lo stato di liquidazione cozza contro uno dei principali presupposti in base ai quali una società può acquisire lo status di start-up innovativa, vale a dire il fatto che essa abbia come oggetto «esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico» (articolo 25, comma 2, lettera f), del Dl 179/2012).

Allo scioglimento di una società, consegue, infatti, l'avvio della fase liquidatoria il quale comporta l'arresto dell'attività della fase di progettazione e produzione», in linea con il principio generale secondo cui lo stato di liquidazione è finalizzato

non al compimento di nuovi atti d'impresa (vietati, pena la responsabilità dei liquidatori), bensì a realizzare le attività per soddisfare le obbligazioni della società e ripartire il residuo ai soci.

Si tratta, tuttavia, di una regola che tollera eccezioni: non è infatti implausibile pensare che, anche nella fase di liquidazione, si possa avere una situazione di continuità aziendale, sia ai fini dello svolgimento dell'attività liquidatoria, sia in previsione di un ritorno in bonis e, quindi, di una revoca dello stato di liquidazione. Se, dunque, la start-up segnala questa sua particolare condizione, è ammissibile che essa permanga iscritta nella sezione speciale; in mancanza, è inevitabile che il Registro imprese proceda alla cancellazione della start-up dalla sezione speciale o su istanza di parte o provvedendovi d'ufficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONVEGNO

Per i controllori il bilancio è solo il punto di partenza

Commercialisti e avvocati a confronto a Genova sui segnali di difficoltà

Alessandro Galimberti
GENOVA

Se i debiti tributari delle aziende fallite (un milione circa nel decennio 2006/16, l'11% sfociato in procedure) ammontano a 150 miliardi di euro il problema della crisi d'impresa esiste e va risolto. Se la riforma targata Rordorf sia la panacea lo dirà, come

al solito, solo il tempo ma in attesa degli iter parlamentari, e della definitiva entrata in vigore, è giusto ripartire dalle riflessioni sul passato per evitare errori ciclici. «L'anatomia delle situazioni di crisi, caratteristiche, cause e sintomi di declino e crisi» è stata al centro del convegno di formazione per commercialisti e avvocati, con ospiti i magistrati, svolto ieri a Genova con la partnership del Sole 24 Ore e la folta partecipazione di professionisti locali.

Il merito della riforma non è solo quello di togliere lo stigma anche lessicale del fallimento, ma soprat-

tutto di separare concettualmente le situazioni di insolvenza da quelle di crisi. I problemi però iniziano proprio qui, considerato che alle avvisaglie di crisi domani faranno da controparte le procedure di alert sia aziendale (i sindaci) sia esogene (gli enti e agenzie pubblici creditori), con i relativi problemi di riservatezza, cioè di reputazione e quindi di merito creditizio. In questo le norme, vecchie e nuove, non forniscono una guida «scientifica»; quindi, il tema è trovare una linea di indirizzo che tenga insieme le esigenze opposte della legge: sostenere la

continuità aziendale senza riprodurre il disastro delle riforme di 15 anni fa, soprattutto sul versante dei concordati in bianco.

Secondo Marcello Pollio, consigliere dell'Odcecc di Genova, il termometro della salute aziendale è dato dall'adeguatezza dei flussi di cassa analizzati in prospettiva: «Solo da qui capiamo se l'impresa può risanarsi o meno - ha detto Pollio -; nel qual caso abbiamo registrato anche indici temporali altissimi, con piani di rientro di 18 anni, ma purché alla base ci sia un corretto flusso finanziario. Il bilan-

co, invece, come report di dati statici, è del tutto inadatto a predire e prevedere». Per Alessandro Danovi, associato di Economia e gestione delle imprese dell'università di Bergamo, il bilancio delle riforme dei primi anni 2000 non è così negativo; tuttavia la congiuntura costringe a confrontarsi con una «controriforma» che riporta gran parte delle decisioni sotto l'ombrello giurisdizionale, e, lato azienda, nelle nuove procedure di governance che sono la vera sfida culturale del prossimo decennio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritorno dagli Ias ai principi nazionali con criteri trasparenti

LEGGE BREXIT

Per le imprese la transizione potrebbe evidenziare criticità delle scelte passate

Franco Roscini Vitali

Il ritorno alle regole contabili nazionali, da parte delle imprese che hanno applicato in bilancio i principi contabili internazionali Ias/Ifrs, inizia ad avere alcune certezze. Le disposizioni contenute nella legge 41/2019 (legge Brexit), si veda «Il Sole 24 Ore» di martedì 28) regolamentano la transizione con riferimento al saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dagli Ias/Ifrs alla normativa nazionale che, se positivo, è iscritto in una riserva indisponibile.

Si deve tenere conto che il passaggio comporta una riscrittura integrale del patrimonio netto che ora trova alcune regole, le quali si riflettono anche su vari istituti giuridici.

Attività e passività vanno riclassificate in base alle norme interne con applicazione retroattiva delle stesse: prescrizione tutt'altro che semplice. Il passaggio ai principi nazionali non deve compromettere la possibilità di comprendere gli effetti del cambiamento delle regole contabili e di confrontare i valori di bilancio del passaggio a tali principi con quelli riferiti all'esercizio precedente: solo così il lettore del bilancio è in condizione di valutare l'andamento economico e finanziario della gestione.

Stesso discorso per le regole contabili, che devono rendere applicabili dal punto di vista tecnico-operativo le norme giuridiche che l'Oic emanerà riprendendo la bozza del principio contabile posto in consultazione nel 2012. La bozza andrà aggiornata considerando le innovazioni apportate dal decreto 139/2015 in materia di bilanci di esercizio e consolidati.

Ma è opportuno distinguere la situazione delle imprese industriali/commerciali che - in assenza di specifico obbligo - hanno optato per gli Ias/Ifrs da quella di banche e intermediari finanziari vigilati con titoli non quotati, in precedenza obbligati, ai quali la legge di bilancio 2019 consente di non applicare più le regole internazionali.

Purtroppo, in alcuni casi, è probabile che la scelta circa l'applicazione degli Ias/Ifrs non sia stata attentamente meditata da parte di imprese industriali/commerciali, forse anche mal consigliate.

Per esempio alcune, avendo in bilancio avviamenti d'importo considerevole, hanno optato per l'applicazione degli Ias/Ifrs per non penalizzare il conto economico con gli ammortamenti, senza valutare che avrebbero dovuto effettuare adeguati impairment test, evitati anche con perizie costruite ad hoc, con conseguenze negative facilmente intuibili.

Invece, i soggetti vigilati (cioè, in sostanza, le banche con titoli non quotati) erano obbligate ad applicare i principi contabili internazionali: per questi è intervenuta la legge di Bilancio 2019 che, introducendo il nuovo articolo 2-bis nel Dl 38/2005 non obbliga all'adozione degli Ias a partire dai bilanci 2018.

Pertanto, tali soggetti possono transitare dagli Ias/Ifrs alle regole contabili nazionali: Banca d'Italia ha emanato le comunicazioni del 15 marzo e del 19 aprile scorsi in materia di bilancio e segnalazioni di vigilanza.

Probabilmente la Banca d'Italia potrà emanare in futuro ulteriori disposizioni, anche in base alle specifiche problematiche che si presenteranno in occasione della transizione, perché i principi contabili nazionali sono destinati alle imprese industriali e commerciali e non alle banche. Queste ultime, prima dell'applicazione degli Ias/Ifrs, seguivano le regole contabili dettate dalla Banca d'Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE



NOTIFICHE

Il rincaro non tocca gli avvocati

Le modifiche tariffarie per le notifiche a mezzo posta di multe stradali e atti giudiziari in genere non riguarderanno le attività degli avvocati né quelle dei semplici utenti. Infatti i rincari, che saranno in vigore dal 10 giugno e sono dovuti all'incorporazione dei costi delle eventuali «comunicazioni connesse» all'atto notificato, valgono solo per i «grandi clienti» (come gli enti che spediscono multe). Per gli altri, che normalmente notificano atti giudiziari, le tariffe restano invariate e le comunicazioni connesse si continueranno a pagare a parte, nel caso vengano davvero effettuate.

COMMERCIALISTI & ICE

Formazione ad hoc per aziende all'estero

L'internazionalizzazione del commercialista è l'obiettivo del protocollo firmato ieri tra Agenzia Ice, Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec) e Aiccc. L'idea è quella di preparare figure specialistiche, in grado di affiancare le aziende italiane nei percorsi di penetrazione commerciale e produttiva dei mercati esteri, attraverso momenti di incontro ed attività formative ad hoc. I commercialisti potranno inoltre accedere ai servizi dell'Ice con tariffe agevolate.

Un'occasione unica per un'informazione completa.



Per un anno intero, Guida al Diritto a metà prezzo.

Rendi il tuo lavoro più facile ed efficiente: oggi l'abbonamento a Guida al Diritto costa la metà.

Abbonati subito e scopri tutti i vantaggi di lavorare con gli aggiornamenti puntuali e autorevoli del settimanale di riferimento per i professionisti del diritto.

offerte.ilssole24ore.com/gd419

Vai su offerte.ilssole24ore.com/gd419 oppure chiama lo 02.30.300.600



24 ORE PROFESSIONALE

QUOTIDIANO DEL DIRITTO



FINANZA

Insider per l'ad che compra prima dell'Opa

Scatta l'insider trading per l'ad che qualche giorno prima dell'Opa acquista azioni della società (Cassazione 14664/2019) — Francesco Machina Grifo

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Offerta riservata solo per nuovi abbonamenti, valida fino al 30.06.2019.